

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, SERVIZIO E FORNITURA

SIGNODE SWITZERLAND GMBH

(Ultimo aggiornamento: settembre 2022)

§ 1 GENERALITÀ, CAMPO DI VALIDITÀ

- (1) Le condizioni generali di vendita, servizio e fornitura (CGC) si riferiscono a tutti i nostri rapporti commerciali con i nostri clienti ("acquirenti").
- (2) Le condizioni generali di contratto valgono in particolare per i contratti relativi alla vendita e/o alla fornitura di beni ("merce"). Le Condizioni generali di contratto si riferiscono inoltre alle prestazioni di servizio.
- (3) Valgono esclusivamente le nostre condizioni generali di contratto. Condizioni generali di contratto differenti, contrastanti o integrativi in vigore presso l'acquirente sono parte integrante del contratto esclusivamente nel caso in cui la loro validità sia stata da noi espressamente acconsentita e soltanto nella misura autorizzata da parte nostra. Questa condizione di autorizzazione vale in tutti i casi, per esempio anche qualora, conoscendo le condizioni generali di contratto dell'acquirente, la fornitura all'acquirente sia da noi effettuata con riserva.
- (4) Le denunce e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti, che devono esserci notificate da parte dell'acquirente in seguito alla conclusione del contratto (per esempio diffide, definizioni di scadenze, dichiarazione di recesso o riduzione), necessitano della forma scritta per essere valide.

§ 2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- (1) Le nostre indicazioni in materia di prezzi sono senza impegno e non vincolanti. Questo vale anche nel caso in cui siano stati trasmessi da parte nostra all'acquirente cataloghi, documentazioni tecniche (per esempio disegni, progetti, calcoli, conteggi, rimandi a norme DIN), ulteriori descrizioni dei prodotti o documenti, anche in forma elettronica. In riferimento a queste documentazioni ci riserviamo inoltre il diritto di proprietà e i diritti d'autore.
- (2) L'ordinazione della merce da parte dell'acquirente si intende come offerta di contratto vincolante. Qualora non sia stato definito nulla di diverso al momento dell'ordinazione, siamo autorizzati ad accettare questa offerta contrattuale entro il termine di 4 settimane a partire dalla data di notificazione.
- (3) L'accettazione può essere dichiarata all'acquirente sotto forma di testo (per esempio mediante la conferma dell'ordine a mezzo di posta elettronica) oppure attraverso la fornitura della merce entro il termine menzionato al § 2 (2).

§ 3 TERMINE DI FORNITURA E MORA DI CONSEGNA

- (1) Il termine di fornitura viene concordato in modo personalizzato e da noi indicato al momento dell'accettazione dell'ordine. I termini di fornitura che non siano stati concordati esplicitamente come vincolanti sono da intendersi esclusivamente come indicazioni non vincolanti.
- (2) Il termine di fornitura ha inizio non prima dell'invio della nostra conferma dell'ordine e in ogni caso non prima della notificazione di tutti i dati, le documentazioni e/o le autorizzazioni che l'acquirente deve presentare e, in particolare, non prima dell'accredito di un anticipo concordato o della presentazione di una prova di garanzia di pagamento concordata. Un'ulteriore condizione è costituita dalla puntuale prestazione di servizi di montaggio ed edili da parte dell'acquirente e della relativa comunicazione, nonché l'approntamento di corrente, gas, acqua, ecc.
- (3) Nella misura in cui non fossimo in grado di rispettare i tempi di fornitura vincolanti per motivi a noi non imputabili (impossibilità della prestazione a causa, per esempio, di disturbi di esercizio di qualunque tipo, di difficoltà nel reperimento del materiale o di energia, di ritardi del trasporto, scioperi, blocchi legali, mancanza di personale, energia o materie prime, difficoltà nell'ottenere le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità, misure amministrative o consegne non puntuali o del tutto omesse da parte dei fornitori), informeremo immediatamente l'acquirente e comunicheremo contemporaneamente il nuovo termine di fornitura prevedibile. Nel caso in cui la prestazione del servizio non

sia possibile neppure entro il nuovo termine di fornitura, abbiamo la facoltà di recedere interamente o parzialmente dal contratto. L'eventuale controprestazione già fornita da parte dell'acquirente sarà in tal caso tempestivamente rimborsata. In caso di mora di consegna, l'acquirente non ha alcun diritto di recedere dal contratto.

- (4) L'inizio della nostra mora di consegna è definito in virtù delle prescrizioni di legge. In ogni caso, è indispensabile una diffida da parte dell'acquirente. In caso di mora di consegna da parte nostra, l'acquirente ha la facoltà di esigere un rimborso forfettario del danno di mora - nella misura in cui dimostri che sia in tal modo insorto uno stato di danno. L'importo forfait relativo ai danni corrisponde allo 0,5% del prezzo netto (valore di fornitura) per ogni settimana completa di mora, in ogni caso non è superiore complessivamente al 5% del valore della fornitura della merce consegnata in ritardo.
- (5) Sia i diritti al risarcimento dei danni dell'acquirente a causa di ritardi della consegna sia i diritti di risarcimento dei danni in luogo della prestazione, che oltrepassino i limiti di cui al § 3 (4), sono esclusi in tutti i casi di consegna ritardata, anche in seguito alla scadenza di un termine da noi definito per la fornitura. Questo non vale nella misura in cui non sussista alcuna responsabilità in casi di dolo, colpa grave o per lesioni a persone. Una modifica dell'onere della prova a scapito dell'acquirente non sarà vincolata alle regole di cui sopra. I nostri diritti legali in caso di esclusione dell'obbligo di prestazione (per esempio a causa dell'impossibilità o inesigibilità della prestazione e/o del successivo adempimento) restano inalterati.

§ 4 FORNITURA, PASSAGGIO DEL RISCHIO, PRESA IN CONSEGNA, MORA DI ACCETTAZIONE

- (1) La fornitura ha luogo franco magazzino (EXW Dietikon Incoterms 2020), laddove sia anche il luogo di adempimento per la fornitura e un'eventuale soluzione dei difetti. Su richiesta e a spese dell'acquirente la merce viene inviata a un'altra destinazione (vendita con trasporto) e viene montata a spese dell'acquirente stesso, qualora questo sia stato concordato. Nella misura in cui non sussista un accordo differente, abbiamo la facoltà di stabilire il tipo di spedizione (in particolare in riferimento all'impresa di trasporto, modalità di spedizione e imballaggio).
- (2) Il rischio di perimento per caso fortuito e di deterioramento casuale della merce passa all'acquirente al più tardi in sede di consegna. Nel caso di una vendita con trasporto il pericolo di perimento per caso fortuito e di deterioramento casuale della merce, nonché il rischio di ritardo viene trasmesso già al momento della consegna allo speditore, al vettore o ad altra persona o ente incaricato della spedizione. Questo vale anche nel caso di forniture parziali o qualora abbiamo assunto anche altri servizi (per esempio la spedizione o l'installazione).
- (3) Nella misura in cui sia stata concordata una presa in consegna, quest'ultima è determinante per il passaggio del rischio. La merce si intende come presa in consegna nel caso in cui (i) la fornitura e l'installazione - qualora anche questa sia da noi dovuta - siano concluse, (ii) questo sia stato comunicato all'acquirente ai sensi di questa norma, unitamente all'indicazione della fine di presa in consegna e l'acquirente sia stato sollecitato alla presa in consegna, (iii) siano trascorsi dodici giorni feriali dalla data di fornitura o installazione oppure l'acquirente abbia iniziato l'usufrutto della merce (per esempio con la messa in esercizio dell'impianto fornito) e, in questo caso, sei giorni feriali a partire dalla data di fornitura o di installazione, e (iv) l'acquirente abbia omesso la presa in consegna entro questo periodo di tempo per un motivo differente da un difetto denunciato e che renda impossibile o comprometta gravemente l'utilizzo della merce. Il rischio è uguale in caso di ritardo all'accettazione.
- (4) Se l'acquirente è in ritardo nell'accettazione, qualora ometta la collaborazione o la nostra fornitura è in ritardo per altri motivi imputabili all'acquirente, abbiamo il diritto di esigere il rimborso dei danni così posti in essere, ivi incluse le spese supplementari (per esempio i costi di immagazzinaggio).

- (5) Abbiamo la facoltà di effettuare forniture parziali quando (i) la fornitura parziale sia applicabile nel contesto dello scopo contrattuale, (ii) nel caso in cui la fornitura della rimanente merce ordinata sia garantita e (iii) qualora questo non comporti per l'acquirente evidenti costi supplementari di considerevole entità o ulteriori spese (a meno che non ci dichiariamo disponibili ad assumere suddetti costi).

§ 5 PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- (1) Nella misura in cui non sussistano differenti accordi particolari, valgono i nostri prezzi in vigore al momento della stipulazione del contratto, franco magazzino (EXW Dietikon Incoterms 2020), più l'IVA prevista per legge se applicabile.
- (2) In caso di vendita con trasporto, § 4 (1), l'acquirente si fa carico delle spese di trasporto e di imballaggio dal deposito, nonché dei costi posti in essere dall'assicurazione di trasporto eventualmente desiderata dall'acquirente stesso, qualora non sussistano differenti accordi particolari. Gli eventuali dazi, le imposte, le tasse e altri contributi pubblici sono a carico dell'acquirente.
- (3) Il prezzo d'acquisto deve essere pagato entro il termine di 30 giorni a partire dall'emissione della fattura e dalla fornitura e presa in consegna della merce. Anche nel contesto di una relazione d'affari in corso, abbiamo in qualunque momento il diritto di effettuare forniture previo esclusivo pagamento anticipato parziale o completo. Un'eventuale riserva viene dichiarata al più tardi al momento della conferma dell'ordine.
- (4) Alla scadenza del termine di pagamento in oggetto, l'acquirente cade in stato di mora. Durante il periodo di mora, il prezzo d'acquisto deve essere soggetto a interessi conformemente al tasso legale di interessi di mora in vigore. Ci riserviamo il diritto di far valere un ulteriore danno per mora.
- (5) All'acquirente spettano diritti di compensazione esclusivamente nella misura in cui la sua rivendicazione sia stata accertata come avente autorità di cosa giudicata o qualora essa sia incontestata.
- (6) Se in seguito alla conclusione del contratto sia chiaro (per esempio attraverso l'istanza di avvio di una procedura di insolvenza) che il nostro diritto al prezzo d'acquisto sia a rischio a causa dell'insufficiente prestazione da parte dell'acquirente, abbiamo la facoltà di garantire la fornitura esclusivamente previo pagamento anticipato.

§ 6 RISERVA DI PROPRIETÀ

- (1) Siamo autorizzati a registrare la merce nel registro delle riserve di proprietà sino al completo pagamento di tutte le nostre richieste presenti e future poste in essere dal contratto di vendita, nonché dai rapporti d'affari in corso (crediti garantiti).

§ 7 DIRITTI PER VIZI DELL'ACQUIRENTE

- (1) Per i diritti dell'acquirente per vizi giuridici e della cosa (ivi incluse le forniture errate e incomplete, nonché il montaggio non conforme o le istruzioni di montaggio erronee) valgono le prescrizioni di legge nella misura in cui non vengano stipulati, di seguito, accordi differenti. Restano comunque inalterate le disposizioni particolari alla fornitura finale della merce presso il consumatore.
- (2) Alla base della nostra responsabilità per i vizi della cosa vi sono in primo luogo le proprietà della merce da noi garantite. Come proprietà della merce garantite si intendono le descrizioni dei prodotti così definite (anche quelle del produttore) trasmesse all'acquirente prima dell'ordinazione o incluse nel contratto in modo equipollente alle presenti condizioni generali di contratto. Con riserva di differenze dovute alla produzione o alle materie prime e relative alle dimensioni, al peso, al numero di pezzi, alla qualità o le modifiche tecniche della struttura, le quali non rappresentano difetti, laddove esse siano equipollenti alle proprietà garantite.
- (3) Nella misura in cui non siano state concordate proprietà garantite, la presenza o meno di difetti deve essere valutata sulla base delle norme di legge. Non si assume alcuna responsabilità per le asserzioni pubbliche del produttore o di parti terze (per esempio le formulazioni promozionali).
- (4) I diritti per vizi dell'acquirente presuppongono che egli abbia osservato i propri doveri legali in materia di controllo e di ammonizione. Nel caso in

cui si accerti la presenza di difetti durante il controllo, questo deve esserci comunicato tempestivamente per iscritto. Suddetta comunicazione si intende come effettuata tempestivamente nel caso in cui sia fatta pervenire entro il termine di due settimane, laddove l'invio puntuale della comunicazione vale ai fini del rispetto del termine in oggetto. Indipendentemente da questo obbligo in materia di controllo e di ammonimento, l'acquirente è tenuto a comunicare per iscritto gli eventuali difetti palesi (ivi inclusa la fornitura errata e incompleta) entro il termine di due settimane a partire dalla data di fornitura, laddove l'invio puntuale vale anche in questo caso ai fini del rispetto del termine in oggetto. Nel caso in cui l'acquirente manchi di effettuare un controllo conforme e/o venga meno all'obbligo di una comunicazione in tal senso, si esclude la nostra responsabilità per i difetti non denunciati. I vizi nascosti devono essere segnalati per iscritto senza indugio, vale a dire al più tardi entro due settimane dalla loro scoperta.

- (5) Qualora la merce fornita sia difettosa, l'acquirente ha la facoltà di esigere, ai fini dell'adempimento dell'obbligo e a nostra scelta, la correzione del difetto (correzione) o la fornitura di merce non difettosa (fornitura di ricambio).
- (6) Da parte nostra, abbiamo la facoltà di far dipendere il successivo adempimento dell'obbligo dall'avenuto pagamento del prezzo d'acquisto in oggetto da parte dell'acquirente. Tuttavia, l'acquirente ha il diritto di trattenere una parte del prezzo d'acquisto proporzionale al difetto riscontrato.
- (7) L'acquirente è tenuto a concederci il tempo e l'opportunità necessari ai fini dell'ulteriore adempimento dell'obbligo e, in particolare, ai fini del controllo della merce oggetto della contestazione. In caso di una fornitura di ricambio, l'acquirente deve restituirci la merce difettosa. Il successivo adempimento dell'obbligo non include né l'estensione della merce difettosa né il nuovo montaggio, laddove in origine non fossimo tenuti a eseguire il montaggio.
- (8) Le applicazioni necessarie ai fini del controllo e del successivo adempimento dell'obbligo, con particolare riferimento alle spese di trasporto, di trasferta, di lavoro e di materiale (non inclusi sono, per esempio, i costi di ampliamento e le spese di montaggio sono a nostro carico, a condizione che sussista realmente un difetto. In caso contrario, abbiamo la facoltà di esigere da parte dell'acquirente il rimborso dei costi posti in essere dalla richiesta ingiustificata di eliminazione dei difetti (in particolare le spese di controllo e di trasporto), a meno che l'assenza di vizio non fosse rilevabile da parte dell'acquirente.
- (9) Qualora il successivo adempimento dell'obbligo non abbia avuto successo o non abbia avuto luogo entro un termine opportuno, l'acquirente ha la facoltà di recedere dal contratto di vendita o di ridurre il prezzo d'acquisto. In caso di vizio irrilevante, non sussiste tuttavia alcun diritto di recesso dal contratto.
- (10) I diritti per i vizi della cosa non sussistono per i casi di deterioramento a seguito di usura naturale o di danni causati, in seguito al passaggio del rischio, da montaggio e trattamento non conformi oppure da una manutenzione erronea e non tempestiva ovvero dall'omissione della manutenzione, nonché da un immagazzinaggio non corretto, da un uso eccessivo, dall'impiego di mezzi di esercizio non appropriati oppure dall'uso di mezzi di consumo non autorizzati, da un basamento non sufficiente o provocati da eventi esterni quali influssi di natura chimica, elettrochimica o elettrica, nonché da temperature ed eventi atmosferici eccezionali, non previsti dal contratto, nonché da errore non riproducibili del software stesso. Analogamente, non sussiste alcun diritto per vizio in caso di modifiche non appropriate della merce da parte dell'acquirente o di terzi, per esempio attraverso il montaggio di parti di provenienza terza. In caso di adattamento del software a un software utilizzato dallo stesso acquirente, sussistono diritti per vizio esclusivamente fino all'interfaccia della merce. In ogni caso, l'acquirente è tenuto a sostenere i costi supplementari posti in essere dalle modifiche.
- (11) Il termine della garanzia corrisponde a un anno a partire dalla data della fornitura oppure dalla data della presa in consegna, qualora questa sia necessaria. Questo termine non vale per i diritti al risarcimento dei danni dell'acquirente per lesioni a persone oppure per violazioni intenzionali o per colpa grave degli obblighi da parte nostra o del nostro personale assistente, laddove esse cadono in prescrizione conformemente alle norme di leggi vigenti. Per la merce usata si esclude qualunque garanzia.

- (12) Anche i diritti dell'acquirente al rimborso dei danni e all'indennizzo di spese vane sussistono, per il resto, esclusivamente ai sensi del § 8 e sono per il resto esclusi.

§ 8 ULTERIORE RESPONSABILITÀ

- (1) Rispondiamo per il risarcimento dei danni – indipendentemente dal motivo giuridico – nel contesto della responsabilità extracontrattuale per dolo e colpa grave. Per colpa lieve rispondiamo esclusivamente in caso di lesioni a persone.
- (2) Si esclude la responsabilità per danni diretti, indiretti e conseguenti (in particolare in caso di arresto dell'esercizio e di interruzione dell'usufrutto), nonché per la perdita di utili.
- (3) Rispondiamo esclusivamente nel contesto delle nostre condizioni generali di contratto. Per il resto, si esclude ogni responsabilità laddove consentito per legge.
- (4) L'esclusione della responsabilità non vale laddove la presenza di difetti sia stata da noi taciuta in modo doloso oppure qualora abbiamo acquisito una garanzia autonoma per le proprietà della merce e per i diritti dell'acquirente ai sensi della legge in materia di responsabilità per danno dei prodotti.

§ 9 RISPETTO DELLE NORME PROTETTIVE, RINTRACCIABILITÀ

- (1) Le nostre merci offrono la consueta protezione del settore contro sinistri in caso di utilizzo conforme alle disposizioni, unitamente alle limitazioni di sicurezza in sede edile che siano eventualmente necessarie.
- (2) L'acquirente può trasmettere l'utilizzo degli impianti da noi forniti esclusivamente a persone che siano state adeguatamente informate in merito alle prescrizioni tecniche e alle regole di sicurezza in materia di diritto pubblico e che siano state sufficientemente addestrate all'utilizzo dell'impianto. Gli eventuali costi connessi all'istruzione alla messa in esercizio di prova dell'impianto sono a carico dell'acquirente.
- (3) Le prescrizioni in materia di sicurezza del costruttore per i prodotti di applicazione da noi utilizzati devono essere osservate in modo rigoroso.
- (4) Nella misura in cui trasmetta a terzi la merce da noi fornita, l'acquirente deve garantire la perseguibilità della merce attraverso misure appropriate. Dovrà pertanto garantire che, in caso di misure necessarie per motivi in materia di responsabilità del prodotto (per esempio il ritiro del prodotto, avvertimenti per il prodotto), possa essere ritrovata la merce fornita e sia possibile raggiungere tempestivamente l'ultimo acquirente. Nella misura in cui l'acquirente non ceda a terzi la merce da noi fornita, bensì la utilizzi/consumi nel proprio esercizio, dovrà garantire, allo stesso modo, che la merce che si trovi ancora in deposito o in uso possa essere rintracciata in caso di una misura necessaria, ai sensi delle disposizioni di cui alla norma 2.
- (5) In caso di violazione delle disposizioni di cui al § 9, la nostra responsabilità è esclusa laddove consentito per legge.

§ 10 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONI

- (1) Ci riserviamo il diritto di un controllo delle disposizioni in materia di diritto di esportazioni ed effettuiamo la fornitura con riserva di un eventuale autorizzazione da parte delle autorità (per esempio una licenza di esportazione). A tale scopo intraprenderemo tutti gli sforzi opportuni per ottenere l'autorizzazione amministrativa necessaria. Tuttavia, non possiamo fornire alcuna garanzia circa l'effettivo rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità. L'acquirente si impegna a sostenerci nel tentativo di ottenere una simile autorizzazione, nonché a mettere a nostra disposizione le necessarie documentazioni e informazioni entro un tempo adeguato.
- (2) L'acquisizione della necessaria autorizzazione di importazione è di competenza dell'acquirente.
- (3) Prima dell'esportazione delle merci da noi direttamente o indirettamente fornite, l'acquirente si impegna a intraprendere tutte le necessarie misure di controllo (lista di sanzioni, utilizzo finale, disposizioni in materia di embargo, ecc.) ai fini del rispetto delle prescrizioni nazionali, internazionali e, in particolare, USA e di riesportazione e, se necessario, è tenuto a ottenere l'autorizzazione necessaria presso le autorità competenti a proprie spese.

- (4) L'acquirente si impegna a garantire la riservatezza di tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza in occasione o durante la relazione d'affari (ivi inclusi i dati relativi alle esportazioni), e, in particolare, si impegna a non trasmettere o rendere altrimenti accessibili suddette informazioni a persone non autorizzate senza previa autorizzazione scritta.

§ 11 PROTEZIONE DEI DATI

- (1) In relazione alla formazione e all'esecuzione del contratto tra noi e l'acquirente, nonché in relazione a eventuali controversie legali correlate, trattiamo i dati personali dell'acquirente nonché dei suoi dipendenti e di altre persone che agiscono per l'acquirente. Il trattamento dei dati personali avverrà in linea di principio in conformità alla legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 o, a partire dalla sua entrata in vigore, alla legge federale sulla protezione dei dati del 25 settembre 2020.

§ 12 SCELTA DEL DIRITTO E FORO COMPETENTE

- (1) Per le presenti condizioni generali di contratto e per il rapporto contrattuale fra noi e l'acquirente si applica il diritto svizzero, con esclusione del diritto di compravendita delle Nazioni Unite.
- (2) Il foro competente esclusivo per tutte le competenze poste in essere direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è rappresentato dalla nostra sede d'affari. Tuttavia, siamo in ogni caso autorizzati a proporre una domanda giudiziale presso il luogo di adempimento dell'obbligazione di fornitura conformemente alle presenti condizioni generali di contratto e a un accordo personalizzato prioritario oppure presso il foro competente generale dell'acquirente. Le disposizioni di legge prioritarie, con particolare riferimento alle competenze esclusive, restano inalterate.
- (3) Abbiamo la facoltà di trasmettere a terzi i diritti e gli obblighi posti in essere dal rapporto contrattuale. Tale trasmissione necessita dell'autorizzazione dell'acquirente. Questa autorizzazione si intende come concessa nel caso in cui l'acquirente non presenti alcuna opposizione scritta entro il termine di 4 settimane a partire dalla data di notificazione delle corrispondente comunicazione. Facciamo riferimento a questo nella nostra comunicazione.

* * *